





Firenze, 27/04/2011

Proposta di Risoluzione

Impegno a garantire la corretta e immediata applicazione dell'ordinanza del TAR
Lazio n. 3270 del 14/04/2011 per chiedere il ripristino dei posti soppressi e
bloccare le disposizioni ministeriali che prevedono ulteriori tagli

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

premesso

che con sentenze n. 3250, 3251, 3267, 3268, 3269 e con l'ordinanza 3270 del 14 Aprile 2011 il Tar del Lazio ha dichiarato.

- a) l'illegittimità del decreto interministeriale n.62 del 6/7/09, con cui sono stati stabiliti i criteri per la determinazione degli organici del personale docente per l'a.s. 2009/10. Difatti il Ministro dell'Istruzione, in base all'art. 22 della L. 448/01, non ha ad cquisito il parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari in merito alla determinazione nazionale degli organici e successivamente, per la ripartizione regionale, il parere, anch'esso obbligatorio, della Conferenza Unificata Stato Regioni Enti Locali.
- b) l'illegittimità del decreto interministeriale n.55 del 6/7/10 relativo agli organici del personale docente per l'a.s. 2010/11 per le stesse considerazioni di cui al precedente punto a);
- c) l'illegittimità dei decreti sopra indicati ha reso superfluo l'esame dell'ulteriore profilo di illegittimità per la mancata acquisizione del parere della Conferenza Unificata; tale esame è superato "dall'effetto demolitorio già assicurato dall'accoglimento del ricorso per vizi procedimentali prima indicati" (mancata acquisizione del parere delle commissioni parlamentari);
- d) l'illegittimità dei decreti n.87 e 88 del 15/3/10 relativi alla revisione dell'assetto ordinamentale degli istituti professionali e degli istituti tecnici ed anche del decreto interministeriale 1/6/10, con il quale sono stati ridefiniti gli orari delle II e III classi degli istituti professionali e delle II, III, IV degli istituti tecnici, per l'a.s. 2010/11 "in quanto è stato omessa l'acquisizione del parere del CNPI" che afferma il Tar "è un elemento essenziale del procedimento (ex art. 25 del Dlgs n.297/94);

- e) l'illegittimità dei decreti 87 e 88 sopra indicati anche perché tale normativa "nel prevedere una indiscriminata riduzione dell'orario su base meramente numerica e percentuale (...) contiene l'implicito risultato di ridurre proprio gli orari delle discipline aventi maggiore caratterizzazione rispetto la qualificazione dei corsi di studio", mutando unilateralmente l'ambito dei corsi di studio che erano stati prescelti dagli studenti;
- f) che i provvedimenti dichiarati illegittimi dal Tar del Lazio con i tagli agli organici per gli anni 2009-10 e 2010-11 hanno creato gravissimi disagi nel sistema scolastico sia per la riduzione del tempo scuola, sia per l'indiscriminato aumento del numero di alunni per classe, sia infine per lo stato di precariato di migliaia di giovani docenti, rimasti in gran parte rimasti privi di occupazione;
- g) che peraltro il MIUR ha ora diramato la C.M. n.21 del 14 marzo u.s. con cui prevede con lo stesso procedimento, già dichiarato illegittimo dal TAR con le suindicate sentenze, un'ulteriore riduzione degli organici di circa 19.700 posti.
- h) Che nella citata C.M. n. 21/2011 è più volte affermato che "gli interventi relativi alla elaborazione delle dotazioni di organico richiedono confronti ed interazioni con le regioni e gli enti locali, in quanto titolari di specifiche ed importanti attribuzioni in materia di politiche scolastiche nei rispettivi territori".

Considerato inoltre

che le Regioni e gli Enti Locali, oltre alle specifiche competenze in materia scolastica, hanno anche la funzione di rappresentare e tutelare gli interessi primari delle popolazioni rappresentate e tra questi l'interesse ad una scuola di qualità;

ritenuto inoltre che il principio di leale collaborazione tra le istituzioni della Repubblica è stato platealmente e ripetutamente violato dal MIUR che per la determinazione degli organici del personale della scuola non ha nemmeno acquisito il parere della Conferenza Unificata previsto dall'art. 2, comma 4 del DPR n.81/09 e che peraltro ha dato attuazione ai nuovi ordinamenti della scuola secondaria di Il grado senza alcun coinvolgimento degli Enti Locali e della Regione.

il Consiglio Regionale

dà mandato

al Presidente della Giunta regionale ed alla stessa Giunta

- 1. di intervenire urgentemente presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana per chiedere l'immediata sospensione dell'attuazione della C.M. n. 21/11 e l'avvio di un confronto per l'attuazione delle sentenze del TAR secondo le indicazioni operative previste nelle medesime sentenze.
- 2. di sollecitare un incontro tra tutte le regioni per concordare a livello nazionale le iniziative di cui al punto a)
- di impugnare di ogni caso con richiesta di sospensione cautelare, la predetta C.M. n.
 21/11 palesemente illegittima per le stesse considerazioni già formulate dal TAR Lazio nelle citate sentenze.

4. di predisporre l'atto di interveto ad adiuvandum dei ricorsi relativi alle citate sentenze nell'ipotesi che il MIUR decida di appellarlo al Consiglio di Stato.

Le Corane

Saltern

J: Eld Grund

The afterfortery - VITE

Illante Pourour GAVA